

REGOLAMENTO

Registro Comunale delle libere forme associative

TITOLO I - REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 - Istituzione del registro comunale delle libere forme associative

1. Il Comune di Annone Veneto, in attuazione dell'art. 8 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e degli artt. 2,6 e 8 dello Statuto Comunale, al fine di conoscere, sostenere e valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento nel raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, istituisce il Registro Comunale delle libere forme associative, di seguito denominato Registro.

2. Il Registro è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a. Sociale, sanitario, socio sanitario e assistenziale
- b. Educazione e formazione
- c. Cultura
- d. Diritti civili, solidarietà internazionale e pace
- e. Sport
- f. Ambiente, protezione civile
- g. Tempo libero, attività ricreative
- h. Combattentistiche e d'arma

3. Ogni libera forma associativa è iscritta ad una sola sezione.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione al registro

1. Possono iscriversi al Registro tutte le libere forme associative con sede nel territorio del Comune di Annone Veneto, costituite almeno sei mesi prima della richiesta d'iscrizione e che, nel loro statuto, riportino espressamente:

- gli scopi e le attività dell'Associazione,
- l'indicazione esplicita dell'assenza dei fini di lucro,
- le disposizioni che regolano la libertà di assunzione del vincolo associativo e il recesso dei soci,
- le norme che disciplinano l'elezione delle cariche sociali e il funzionamento dell'Associazione.

In ogni caso le associazioni devono essere caratterizzate da finalità di promozione sociale e di perseguimento di interessi collettivi.

Art. 3 - Modalità di iscrizione

1. Per l'iscrizione al Registro le Associazioni devono presentare apposita domanda in carta libera, indirizzata al Sindaco del Comune di Annone Veneto, firmata dal legale rappresentante, su modulo predisposto dal Comune, nella quale dovranno risultare:

- a. la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo, gli eventuali sigla, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- b. il rappresentante legale;
- c. l'assenza di fini di lucro, l'oggetto dell'attività e le finalità sociali;
- d. la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- e. il numero dei soci o degli aderenti;
- f. le eventuali attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere con il Comune;
- g. la sezione tematica in cui si chiede l'inserimento.

2. Alla domanda di cui al comma 1 dovranno essere allegati:

- a. Copia dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- b. Copia del regolamento, o di altro ordinamento interno, se esistenti, con particolare riferimento alle cariche sociali;
- c. Copia dell'ultimo Bilancio approvato;
- d. Relazione, datata e firmata, sull'attività svolta.

3. Non possono essere iscritti al Registro:

- a. gli Ordini Professionali;
- b. le forme associative e organizzative di diretta emanazione dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche;
- c. i sindacati;
- d. i partiti;
- e. le organizzazioni di categoria.

Art. 4 - Iscrizione e cancellazione dal registro

1. L'iscrizione dell'Associazione, nell'apposita sezione del Registro, previa valutazione della domanda e della documentazione allegata, è disposta dal Responsabile dell'Area Servizi, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda. Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui, per l'espletamento dell'istruttoria, sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

2. Le Associazioni sono altresì cancellate dal Registro in caso di perdita accertata delle condizioni di cui all'art. 2. La cancellazione ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita di dette condizioni.

Art. 5 - Durata e rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione nel Registro ha la validità di anni cinque a far tempo dalla data del provvedimento di iscrizione. I successivi provvedimenti di conferma avranno validità quinquennale.

2. Ogni iscritto al Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di richiesta di conferma.

3. Le Associazioni interessate devono chiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dal Registro, almeno tre mesi prima della scadenza, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modifiche, della documentazione di cui al comma 2 dell'art. 3.

Art. 6 - Pubblicità del registro

1. Il Registro resta depositato presso la Segreteria dell'Area Servizi.

2. Il Registro può essere consultato secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

Art. 7 - Intervento e partecipazione

1. Gli iscritti al Registro, tramite il rappresentante legale del sodalizio, possono sempre intervenire nei procedimenti amministrativi presentando istanze, proposte, pareri non vincolanti, o sollecitando l'adozione di provvedimenti utili alla tutela di

interessi collettivi. Ad essi viene risposto nei termini e con le modalità previste dall'art. 13 dello Statuto Comunale.

2. Gli iscritti al Registro possono accedere agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione comunale come stabilito dal Regolamento sul diritto di accesso e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 8 - Concessione di contributi, patrocini, attrezzature e locali.

1. L'Amministrazione Comunale favorisce la concessione del proprio patrocinio, di contributi, ausili, sovvenzioni, dell'uso di locali, attrezzature e strutture comunali, nonché di stipulare convenzioni (nel rispetto dei Regolamenti specifici), alle libere forme associative con sede in Annone Veneto, iscritte nel Registro Comunale.

2. Nelle domande (di patrocinio, contributo, attrezzature e spazi) la libera forma associativa dovrà dichiarare la posizione nel Registro e il perdurare dei requisiti di iscrizione.

TITOLO II – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 9 – La Consulta delle Associazioni

1. Le libere forme associative iscritte nel Registro costituiscono la Consulta delle Associazioni. Essa è composta da un rappresentante designato da ciascuna organizzazione ed è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

2. La Consulta ha funzione di riferimento istituzionale per la verifica delle esigenze dell'associazionismo locale, fornisce pareri in ordine alle politiche dell'Amministrazione in tale ambito.

Art. 10 - Funzionamento

1. La Consulta è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato, il quale convoca le riunioni almeno una volta l'anno, e ne firma i verbali. La Consulta elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, un Vicepresidente scelto fra i rappresentanti delle Associazioni ed un segretario che ne redige i verbali.

2. La convocazione delle riunioni può essere richiesta altresì da almeno un terzo dei componenti la Consulta. Le sedute sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti; le determinazioni della Consulta sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Presidente della Consulta può invitare alle sedute della stessa anche funzionari e tecnici dell'Amministrazione Comunale. La partecipazione all'attività della Consulta non dà diritto alla corresponsione di alcun gettone di presenza.

Art. 11 - Durata

La Consulta rimane in carica per un periodo non inferiore alla durata del Consiglio Comunale, e comunque fino alla istituzione della nuova.

Art. 12 - Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.